



*Agenzia Italiana per la  
Cooperazione allo Sviluppo*

**AVVISO PUBBLICO**

***per la selezione di candidature ai fini della nomina del titolare della sede estera dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di Addis Abeba e Kabul.***

*Art. 1 – Oggetto della selezione*

In attuazione dell'art. 17, comma 8, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (d'ora in avanti "legge istitutiva"), dell'articolo 11 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015 n. 113 recante lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (d'ora in avanti "Statuto dell'Agenzia") e delle delibere del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016 e n. 123 del 18 dicembre 2019, è indetta una selezione per individuare idonee candidature ai fini della nomina del titolare della sede estera dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo:

**a) Paese: ETIOPIA**

Incarico: Titolare sede estera AICS Addis Abeba

Lingua richiesta a pena di inammissibilità: Inglese

Decorrenza incarico: immediata copertura entro e non oltre 60 giorni dalla nomina

Periodo minimo di permanenza: 2 anni

**b) Paese: AFGHANISTAN**

Incarico: Titolare sede estera AICS Kabul

Lingua richiesta a pena di inammissibilità: Inglese

Decorrenza incarico: immediata copertura entro e non oltre 60 giorni dalla nomina

Periodo minimo di permanenza: 1 anno

*Art. 2 - Attribuzioni e compiti dei titolari delle sedi estere dell'Agenzia*

Le attribuzioni e i compiti relativi all'incarico sono i seguenti: il candidato dovrà contribuire all'esercizio di programmazione annuale della sede, portare a termine l'identificazione e la formulazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, razionalizzare la spesa per l'assistenza tecnica, rispettare le indicazioni ricevute dalla sede centrale rispetto alla tempistica indicata per la formulazione dei nuovi progetti, ottemperare agli obblighi previsti in

materia di contabilità (predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo), gestire tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali attribuite dal Direttore dell'AICS assicurando il regolare funzionamento dell'Ufficio, informare costantemente i capi missione, sui punti elencati negli artt. 14, comma 2, e 16, comma 4, della Convenzione MAECI-AICS, garantire una qualificata partecipazione a eventuali riunioni e altre forme di coordinamento con le controparti governative e gli operatori che realizzano iniziative di cooperazione, rispettare il codice etico e di comportamento, conformarsi alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza, in base art.9, comma 8, dello Statuto dell'AICS.

### *Art. 3 - Requisiti per la partecipazione*

1. Gli incarichi sono riservati al personale della terza area funzionale e al personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge istitutiva, dipendenti dell'Agenzia in servizio presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 4 della Delibera del Comitato congiunto n. 44 del 10 maggio 2016 e precisamente:
  - 1.1 che, senza giustificato motivo, non abbia rinunciato a un posto già assegnato o non abbia ritirato la propria candidatura dopo la scadenza di un avviso o nei confronti del quale non sia stato adottato un provvedimento disciplinare superiore alla censura nei due anni precedenti il termine stabilito per la presentazione della domanda. Tale periodo è elevato a cinque anni a seguito dell'adozione di un provvedimento di sospensione dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni.
  - 1.2 che, in base alle norme di stato giuridico e professionali applicabili, non debba essere collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età prima della scadenza del periodo minimo di permanenza in sede previsto dall'avviso di incarico.
2. Che sia in possesso dei seguenti requisiti:
  - 2.1 cittadinanza italiana, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
  - 2.2 godimento dei diritti politici. Non possono accedere alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
  - 2.3 non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
  - 2.4 non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
  - 2.5 laurea specialistica, magistrale e diploma di laurea ai sensi della Legge 341 dell'8 dicembre 1990 o titolo di studio equivalente. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle selezioni, purché il titolo sia stato equiparato con provvedimento della Presidenza del



Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato è ammesso con riserva alle selezioni in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione, entro la data di scadenza dell'avviso, di cui al successivo articolo 5;

- 2.6 conoscenza a livello C1 del quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue straniere, della lingua veicolare nel Paese di destinazione. La dichiarazione dell'interessato può essere soggetta a verifica.

#### *Art. 4 - Requisiti per la valutazione*

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità dei titolari delle sedi estere dell'Agenzia, per la valutazione dei candidati si terrà conto:

1. di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo, con almeno 3 anni di servizio presso l'Agenzia e/o la DGCS, in materia di cooperazione.
2. delle attitudini e delle capacità professionali del singolo candidato; dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione; delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze maturate all'estero, anche presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata. In particolare si terrà conto di:
  - 2.1 precedenti di servizio presso l'Agenzia e/o la DGCS, con particolare riferimento alle valutazioni periodiche sul servizio prestato;
  - 2.2 elementi del curriculum complessivo, che evidenziano una particolare attitudine allo specifico incarico;
  - 2.3 conoscenza di lingue diffuse nel Paese di destinazione indicate nel bando. La dichiarazione dell'interessato può essere soggetta a verifica;

#### *Art. 5 – Domanda di partecipazione*

1. Coloro che intendano candidarsi devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente per **PEC**, inderogabilmente entro le **ore 12.00 del 4 maggio 2020** all'Ufficio XI, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [agenzia.cooperazione@cert.esteri.it](mailto:agenzia.cooperazione@cert.esteri.it)
2. Le suddette istanze, che dovranno essere sottoscritte, dovranno contenere:
  - dati anagrafici;
  - titoli di studio;
  - curriculum vitae predisposto secondo il modello europeo;
  - indicazione di eventuali altre lingue straniere conosciute;



- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà in carta semplice relativamente ai punti di cui alle lettere 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 del precedente articolo 3.
3. La mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente avviso costituisce causa di esclusione dalla selezione. Parimenti costituiscono causa di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda o la sua incompletezza, il suo inoltro oltre i termini stabiliti e con modalità diverse da quelle indicate dal comma 1 del presente articolo, la mancanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui al comma 1 del presente articolo e il mancato completamento del periodo minimo di permanenza all'estero da parte degli attuali titolari di sede.

#### *Art. 6 – Commissione giudicatrice e svolgimento della selezione*

1. Le candidature sono valutate da una commissione nominata con decreto del Direttore dell'Agenzia, ai sensi della delibera del Comitato congiunto n. 123 del 18 dicembre 2019.
2. La Commissione giudicatrice accerta l'idoneità dei candidati previa la verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sulla base della sola documentazione presentata a corredo della domanda e senza l'elaborazione di una graduatoria di merito.
3. Per tutte le posizioni, a parità di altri requisiti, si applica inderogabilmente il principio di rotazione degli incarichi.
4. Sono attivamente promosse le pari opportunità tra uomo e donna. A parità di altri requisiti, è preferito il candidato del genere meno rappresentato.
5. Al termine della valutazione dei titoli, la commissione redige l'elenco dei candidati idonei.
6. La commissione esprime un giudizio complessivo su ciascun candidato, senza attribuzione di punteggi né elaborazione di una graduatoria di merito. Sulla base di detto giudizio, la Commissione formula al direttore una motivata proposta di non oltre tre nominativi per ciascuna sede estera, indicando le caratteristiche professionali salienti per ciascuno dei candidati.
7. Il giudizio di merito nella formulazione della ristretta rosa di candidati rientra nella sfera di discrezionalità della Commissione.

#### *Art. 7 - Durata dell'incarico*

L'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge 125/2014 ha durata biennale per quanto riguarda la sede di Addis Abeba e durata annuale per quanto riguarda la sede di Kabul, ed è rinnovabile una sola volta. Il direttore può disporre in ogni momento la revoca dell'incarico per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi rispetto agli obiettivi



assegnati.

*Art. 8 - Cause di inconferibilità*

All'atto del conferimento dell'incarico di cui sopra, il candidato prescelto dovrà fornire dichiarazione sostitutiva con la quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall'articolo 20, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico".

*Art. 9 - Disposizioni finali*

1. L'invio della domanda di partecipazione alla procedura selettiva costituisce atto di implicita accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso. Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. L'Agenzia si riserva di non dare corso alla procedura in oggetto o di differirla nel tempo senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.

Roma, 16 aprile 2020

